



VIALE MONTEGRAPPA, 183/A - 59100 PRATO (PO)

TELEFONO 0574 - 575331 FAX 0574 - 574120

[studiozanobetti@legalmail.it](mailto:studiozanobetti@legalmail.it) (P.E.C.)

[info@studiozanobetti.it](mailto:info@studiozanobetti.it)

[francesco.zanobetti@odcecprato.legalmail.it](mailto:francesco.zanobetti@odcecprato.legalmail.it) (P.E.C.)

[francesco.zanobetti@studiozanobetti.it](mailto:francesco.zanobetti@studiozanobetti.it)

P.IVA e C.F. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE N. 01787800976

Sito Web: [www.studiozanobetti.it](http://www.studiozanobetti.it)

Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato N° SA 27

## **CIRCOLARE INFORMATIVA**

**Circolare n.04/2017**

**11 Gennaio 2017**

**DAL 1° GENNAIO 2017 SCATTA LA SOPPRESSIONE E L'ACCORPAMENTO  
PER ALCUNI CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE NEI MODELLI F24**

**RIDOTTA LA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE**

### **DAL 1° GENNAIO 2017 SCATTA LA SOPPRESSIONE E L'ACCORPAMENTO PER ALCUNI CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE NEI MODELLI F24**

Con la risoluzione n. 13/E del 17 marzo 2016 l'Agenzia delle entrate ha reso noto che, a seguito di un processo di revisione, dal 1° gennaio 2017 sono stati soppressi una parte dei codici tributo attualmente utilizzati per la compilazione dei modelli F24 a seguito della confluenza degli stessi in altri codici tributo.

Oltre ad alcuni codici tributo inerenti le retribuzioni e le pensioni per le regioni Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta, risulta di particolare importanza per i datori di lavoro, committenti e sostituti di imposta la confluenza in altri dei seguenti codici tributo utilizzati fino al 31 dicembre 2016: 1004, 1013, 1033, 1685, 1686, 1038, 3815 e 111E.

#### **I codici tributo da utilizzare in sostituzione di quelli soppressi**

In riferimento ai versamenti delle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 25-bis e 29, D.P.R. 600/1973 e delle somme trattenute ai sensi dell'articolo 50, D.Lgs. 446/1997, i codici tributo attualmente esistenti sono stati sottoposti ad un processo di revisione rivolto alla riduzione del loro numero complessivo ed all'aggiornamento della loro denominazione. I vecchi codici tributo non potranno più essere utilizzati su deleghe F24 presentate in data successiva al 1° gennaio 2017.



Si segnala alla gentile Clientela che, in assenza di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che nel caso in cui siano effettuate regolarizzazioni di mancati versamenti di ritenute



relative al periodo di imposta 2016 e aventi scadenza originaria di versamento antecedente al 31 dicembre 2016, il ravvedimento operoso dovrà essere effettuato utilizzando i nuovi codici tributo.

Nella tabella sottostante sono riportati i codici tributo soppressi e le rispettive confluenze in altri codici tributo già esistenti:

	Utilizzabile per F24 presentati con data fino al 31/12/2016	Utilizzabile per F24 presentati con data dal 01/01/2017
Codice tributo	1004 1013 1033 1685 1686	1001
Codice tributo	1059 1693 1694	1301
Codice tributo	1054 1613 1687 1688	1601
Codice tributo	1055 1689 1690 1913	1901
Codice tributo	1056 1691 1692 1916	1920
Codice tributo	1038	1040
Codice tributo	3815	3802
Codice tributo	111E	100E
Codice tributo	122E	192E

## RIDOTTA LA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con il Decreto datato 7 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. 14.12.2016, n. 291, il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:

*"la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017".*

Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2017 il tasso di interesse legale passa dallo 0,2 % allo 0,1%.



Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo di seguito.

### Ravvedimento operoso

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13, D.lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro-rata temporis*, ed è quindi pari:

- al 0,5 %, fino al 31 dicembre 2015;
- allo 0,2%, dall'1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
- allo 0,1% dal 1° gennaio 2017 al giorno di versamento compreso.

Nel caso *quindi* di scadenza a cavallo d'anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2016, al 20 marzo 2017) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2016 al 31 dicembre il tasso dello 0,2% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 0,1%.

### Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione ad istituti deflattivi del contenzioso

La riduzione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflattivi del contenzioso:

- accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 8, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione);
- acquiescenza "ordinaria" all'accertamento, ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio).

Si ricorda che con l'introduzione delle nuove disposizioni in tema di ravvedimento operoso ad opera della L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), dal 1° gennaio 2016 risultano abrogate le norme riguardanti l'adesione al pvc, ai contenuti dell'invito al contraddittorio e l'acquiescenza "rafforzata".

**N.B.**

In relazione agli istituti di cui sopra, la circolare Agenzia delle entrate n. 28/2011 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.



### Misura degli interessi non computati per iscritto

La misura dello 0,1% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).

### Rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

### Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

In materia di usufrutto è stato recentemente pubblicato in G.U. il Decreto 305/2016, con il quale il Mef ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dall'1.1.2017 per il calcolo del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà, tali coefficienti tengono già conto del nuovo tasso di interesse legale dello 0,1%.

### Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 116, L. 388/2000 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi all'0,1% dal 1° gennaio 2017, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Rag. FRANCESCO ZANOBETTI

**Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative.**